



Comune di
Monza

Servizio Politiche fiscali e finanziarie
Ufficio Tributi

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NELLA CITTA' DI MONZA

(approvato con delibera consiglio comunale n.1 del 9/1/2014 modificato con delibera di C.C. n. 26 del 26/04/2016 e successivamente con delibera di C.C. n. 35 del 26/02/2018)

INDICE

Art. 1	Oggetto del Regolamento	pag. 1
Art. 2	Istituzione e presupposto dell'imposta	pag. 1
Art. 3	Finalità dell'imposta	pag. 1
Art. 4	Soggetto passivo	pag. 1
Art. 5	Misura dell'imposta	pag. 2
Art. 6	Esenzioni	pag. 2
Art. 7	Obbligo di dichiarazione	pag. 3
Art. 8	Versamenti	pag. 4
Art. 9	Accertamento	pag. 4
Art. 10	Sanzioni	pag. 5
Art. 11	Riscossione coattiva	pag. 5
Art. 12	Rimborsi	pag. 5
Art. 13	Contenzioso	pag. 6
Art. 14	Rimborso spese di riscossione e versamento	pag. 6
Art. 15	Disposizioni transitorie e finali	pag. 6

ALLEGATO A "TARIFFE"

ARTICOLO 1
Oggetto del regolamento

1 Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011.

2 Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

ARTICOLO 2
Istituzione e presupposto dell'imposta

1 L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23/2011. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali fruibili anche dai turisti.

2 L'elenco degli interventi finanziati con l'imposta di soggiorno, predisposto di anno in anno, sarà parte integrante del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo.

3 Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva come definite dalla legge regionale in materia di turismo, nonché negli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Monza.

4 L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° febbraio 2014.

ARTICOLO 3
Finalità dell'imposta

1 L'imposta riscossa è destinata a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali fruibili anche dai turisti.

ARTICOLO 4
Soggetto passivo

1 Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive e negli immobili di cui all'art.2 e non risulta residente nel Comune di Monza.

2 I soggetti responsabili della riscossione e degli obblighi tributari sono il gestore della struttura ricettiva e degli immobili di cui all'articolo 2, comma 3 e il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, co. 5- ter del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5- bis del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017.

ARTICOLO 5

Misura dell'imposta

1 L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive e immobili individuati nell'art.2 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dai medesimi.

2 Le tariffe dell'imposta sono stabilite dall'organo competente previsto dalla legge entro la misura massima stabilita dal comma 1 dell'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23/2011.

3 Nelle strutture e negli immobili di cui all'art.4, l'imposta è applicata fino ad un massimo di venti pernottamenti consecutivi.

ARTICOLO 6

Esenzioni

1 Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

a - i minori (fino al diciottesimo anno di età) a condizione che gli stessi siano alloggiati presso la struttura e accompagnati da almeno un soggetto pagante l'imposta di soggiorno;

b - i malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale e un eventuale accompagnatore;

c - chi assiste i degenti ricoverati presso strutture sanitarie nel territorio comunale in ragione di un accompagnatore per paziente;

d - i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di anni diciotto, ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, per un massimo di due persone per paziente;

e - gli appartenenti alle forze di Polizia statale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;

f - le guide turistiche professionali legalmente riconosciute;

g - gli accompagnatori di gruppi organizzati nella misura di uno ogni venticinque soggetti paganti l'imposta di soggiorno.

h - persone con disabilità riconosciuta da apposita certificazione ex L. n. 104/1992 e relativo accompagnatore (uno).

l - studenti regolarmente iscritti all'Università e frequentanti nelle sedi monzesi

2 L' esenzione di cui ai punti b) c),d) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la

struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.

3 l'esenzione di cui ai punti e), f), g) e h) è subordinata alla presentazione di apposita autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.

ARTICOLO 7 **Obblighi tributari**

1. I soggetti di cui all'art. 4, comma 2, sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento, inoltre sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.

2. I soggetti di cui all'art. 4, comma 2, hanno l'obbligo di presentare, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, una dichiarazione riportante:

a) il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente;

b) il relativo periodo di permanenza;

c) il numero dei soggetti esenti con indicazione del tipo d'esenzione di cui all'art. 6;

d) l'imposta dovuta;

e) gli estremi del versamento;

f) eventuali informazioni utili ai fini del computo dell'imposta;

g) eventuali importi non versati da cumularsi al mese successivo.

I pernottamenti imponibili dovranno essere dichiarati distintamente per misura d'imposta applicata. Saranno dichiarati anche eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo dell'imposta.

La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune, è trasmessa al medesimo in via telematica o secondo altra modalità indicata dall'Ufficio Tributi.

3. I gestori delle strutture ricettive e degli immobili destinati alla locazione breve, ubicati nel Comune di Monza, indicheranno nella dichiarazione di cui al punto precedente i loro propri estremi identificativi. Inoltre nel caso di versamenti effettuati dai soggetti diversi dal dichiarante, come ad esempio i soggetti che gestiscono portali telematici, di cui all'art. 4, commi 4, 5 e 5 bis, del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5- bis del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017, indicheranno gli estremi di chi ha incassato il tributo e le modalità del riversamento distinte per soggetto che ha effettuato la riscossione e con indicazione del numero dei pernottamenti.

4. I soggetti che gestiscono portali telematici, di cui all'art. 4, commi 4, 5 e 5 bis, del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5- bis del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017, indicheranno nella dichiarazione i dati di cui al comma 2 distinti per ogni struttura e immobile indicati al comma 4, dell'art 2.

5. I soggetti di cui all'art. 4, comma 2, del presente regolamento sono agenti contabili ed hanno l'obbligo della presentazione al Comune del conto giudiziale entro 30 giorni consecutivi dal termine di ciascun esercizio coincidente con l'anno solare.

ARTICOLO 8 ***Versamenti***

1. I soggetti di cui all'art. 4, comma 1, entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta ai soggetti responsabili degli obblighi tributari, definiti all'art.7.

2. Questi ultimi provvedono alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Monza.

3 I soggetti di cui all'art. 4, comma 2 devono conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate.

4. Gli stessi effettuano il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro dieci giorni dalla fine di ciascun trimestre solare nei modi seguenti:

- a) su apposito conto corrente bancario o postale intestato al Comune di Monza;
- b) mediante altre forme telematiche di pagamento attivate dall'Amministrazione comunale.

ARTICOLO 9 ***Accertamento***

1 Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della Legge n. 296/2006.

2 Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 7.

3 Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale, anche mediante l'utilizzo dei vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione, può:

- a) invitare i soggetti passivi e i responsabili degli obblighi tributari ad esibire o trasmettere atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese;
- b) inviare responsabili degli obblighi tributari questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

ARTICOLO 10

Sanzioni

1 Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, nonché secondo le disposizioni del seguente articolo.

2 Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta da parte del soggetto passivo, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 472/1997. Per le violazioni di cui al presente comma trova applicazione l'istituto del ravvedimento operoso.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del responsabile degli obblighi tributari, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, in base a quanto disposto dall'art. 7bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n°689.

4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il responsabile degli obblighi tributari sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n°267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

ARTICOLO 11

Riscossione coattiva

Le somme accertate dall'Amministrazione comunale a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di esenzione.

ARTICOLO 12

Rimborsi

1 Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2 Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata tramite apposito modulo predisposto dal Comune di Monza da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento; nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro cinquecento la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.

3 Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a 12 euro.

ARTICOLO 13
Contenzioso

1 Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del Decreto Legislativo n. 546/1992 e successive modifiche.

ARTICOLO 14
Rimborso spese di riscossione e versamento

Al gestore è della struttura è riconosciuto un rimborso pari al 2% della somma versata trimestralmente a ristoro delle spese di riscossione e versamento.

ARTICOLO 15
Disposizioni transitorie e finali

1 Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2014.

2 Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario ed in particolare i Decreti Legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art.1 commi dal 158 al 170 della Legge n. 296/2006, il regolamento generale delle entrate tributarie approvato dal Consiglio Comunale di Monza.

Definizioni Legge
Regione Lombardia n° 15/2007

corrispondente
riferimento per
l'applicazione delle
tariffe dell'imposta
di soggiorno

Definizioni Legge
Regione Lombardia n° 27/2015

Strutture ricettive alberghiere

Alberghi

Residenze turistico alberghiere

Strutture ricettive non alberghiere

Case per ferie
Esercizi di affittacamere
Case e appartamenti per vacanze
Bed & Breakfast

Ostelli per la gioventù

Legge Regione Lombardia n° 31/2008

Attività agrituristiche

Strutture ricettive alberghiere

Alberghi o hotel
Condhotel
Alberghi diffusi

Residenze turistico alberghiere





Strutture ricettive non alberghiere

Case per ferie
Foresterie Lombarde
Case e appartamenti per vacanze
Bed & Breakfast
Locande
Rifugi alpinistici
Immobili destinati alla locazione
breve, D.L. n. 50/2017
Aziende ricettive all'aria aperta

Ostelli per la gioventù

Legge Regione Lombardia n° 31/2008

Attività agrituristiche



ALLEGATO A
TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO 2018

Strutture ricettive alberghiere

Alberghi

4 Stelle e superiori €. 2,50

3 Stelle €. 2,00

2 Stelle €. 1,50

1 Stella €. 1,00

Residenze turistico alberghiere, alberghi diffusi, condhotel

4 Stelle €. 2,50

3 Stelle €. 2,00

2 Stelle €. 1,50

Strutture ricettive non alberghiere

Case per ferie €. 2,00

Esercizi di affittacamere €. 2,00

Case e appartamenti per vacanze €. 2,00

Locande €. 2,00

Foresterie Lombarde €. 2,00

Bed & Breakfast €. 2,00

Immobili concessi in locazione breve €. 2,00

Ostelli per la gioventù €. 0,50

Attività agrituristiche €. 2,00

Villaggi turistici, Campeggi €. 1,50

Aree di sosta €. 1,00